



COMUNE DI CARBONATE

Provincia di Como

CAPITOLATO SPECIALE

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE**

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Carbonate concede in Concessione a decorrere dal 1 Gennaio 2012 la gestione del servizio pubblico di illuminazione elettrica votiva nel Cimitero Comunale, comprensivo della riscossione della tariffa del servizio pubblico a domanda individuale, derivante dai canoni di abbonamento, da parte della Concessionaria.

L'impianto di illuminazione è collocato presso il Cimitero Comunale ed è costituito da lampade collegate ad un unico contatore, la cui utenza dovrà essere intestata alla Concessionaria.

La concessione riguarda esclusivamente il servizio di illuminazione votiva mediante energia elettrica e, pertanto, i cittadini restano liberi di servirsi di altri mezzi e sistemi di illuminazione (olio, ceri, ecc...).

ART. 2 - VALORE DEL CONTRATTO

I costi dell'intervento ai fini dell'individuazione dei requisiti di ammissione dei concorrenti sono stimati in complessivi 4.794,46 Euro annui oltre IVA corrispondenti ad un importo complessivo di €. 95.889,20 oltre IVA per anni 20 di durata della concessione.

Detti importi sono stati calcolati moltiplicando il numero indicativo di lampade votive in esercizio (407) per il valore del canone annuo di riscossione dell'abbonamento (Euro 11,78).

Il suddetto importo è indicativo e potrà subire variazioni sia in aumento che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti da parte degli utenti o disdette di contratti di lampade in abbonamento, senza che la Concessionaria possa avanzare pretese in merito, se non il normale canone rapportato al numero delle lampade effettivamente in esercizio.

ART. 3 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Limitatamente al servizio di illuminazione votiva, ai sensi e per gli affetti dell'art. 143 del D.Lgs163/2006, è a carico del concessionario il versamento, in favore del gestore uscente, della somma di €. 1.847,63 (milleottocentoquarantasette/63) a valere quale indennizzo corrispondente, per importo, al valore degli impianti e delle reti di distribuzione posti in opera dallo stesso gestore e non ancora ammortizzati da quest'ultimo. Il predetto versamento deve essere effettuato dal nuovo concessionario uscente contestualmente alla stipula del contratto con l'Amministrazione Comunale a pena di revoca dell'affidamento.

ART. 4 PRESTAZIONE TECNICHE ACCESSORIE AL SERVIZIO IN CONCESSIONE

1. Piano di Intervento. La Concessionaria deve presentare in sede di gara un Piano di Intervento per la sostituzione delle attuali lampade ad incandescenza con quelle utilizzando i nuovi LED ad alta luminosità e con ridotto consumo energetico in tutto l'impianto di illuminazione votiva. Detto piano, inoltre, dovrà prevedere anche la riorganizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva e dovrà altresì coordinarsi con il relativo progetto di adeguamento dell'impianto elettrico delle intere aree cimiteriali.

Gli interventi proposti nel suddetto Piano dovranno tenere conto della realtà dei luoghi e degli elementi esistenti e dovranno prevedere l'utilizzo di metodi di intervento non invasivi e non distruttivi, in relazione alla migliore integrazione ambientale degli interventi stessi.

Tutti gli investimenti attuati con l'esecuzione del suddetto Piano di Intervento dovranno comunque essere interamente ammortizzati nel periodo della Concessione stessa.

Detto Piano potrà essere aggiornato nel corso dell'espletamento del servizio in Concessione e la sua attuazione dovrà comunque sempre essere approvata ed autorizzata dal parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Prestazioni o servizi aggiuntivi La Concessionaria dovrà descrivere in sede di gara le prestazioni o servizi di pubblica utilità che intenderà offrire alla cittadinanza al fine di migliorare il servizio finale.

L'Amministrazione comunale ritiene prioritaria la fornitura ed in istallazione di un impianto di videosorveglianza con videoregistrazione remota o in locale.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dal 01.01.2012 fino al 31.12.2031.

Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto, senza che intervenga avviso e/o disdetta.

La concessione si intende "ipso iure", a favore della Concessionaria, per gli eventuali futuri ampliamenti dei cimiteri e nei cimiteri comunali di nuova costruzione.

Durante la concessione ed al termine della stessa, il Comune si riserva la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo le modalità e i termini previsti dagli artt. 24 e seguenti della Legge n. 2578 del 15.10.1925.

ART. 6 - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

La Società concessionaria è tenuta a fornire oltre l'ordinaria, ove necessario, anche la straordinaria manutenzione provvedendo a proprie spese e a seguito di una propria obiettiva valutazione, a tutte le eventuali sostituzioni dell'impianto o parti di esso che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.

Tutti i lavori devono essere eseguiti in tempi e modi da concordarsi con il comune almeno 30 giorni prima dell'inizio (fatte salve particolari comprovate urgenze), rispettando il suolo, le pietre e i marmi, in modo che non sia visibile, per quanto possibile, l'eventuale manomissione, salvo i casi di forza maggiore.

ART. 7 - AMPLIAMENTO CIMITERO

La Società concessionaria è tenuta altresì a provvedere a proprie spese alla realizzazione dell'impianto anche nelle aree o manufatti che, a seguito di ampliamenti dell'area cimiteriale o costruzione di nuovi colombari, nel periodo della concessione, fossero realizzati dal Comune.

In tal caso, il concessionario deve redigere un progetto esecutivo che deve essere approvato dal competente Ufficio comunale prima dell'inizio dei lavori.

Il progetto esecutivo deve essere corredato da un computo metrico estimativo dei lavori da eseguire, nonché da un piano economico finanziario contenente l'indicazione del periodo di ammortamento dei corrispondenti investimenti.

Per tali ampliamenti e rifacimenti l'ente concedente, o il nuovo concessionario, riconosce al concessionario uscente, alla scadenza della concessione, il rimborso dell'importo dei lavori eseguiti e preventivamente autorizzati eventualmente non ancora ammortizzati durante la

durata della concessione, così come risultante dal piano economico finanziario allegato al relativo progetto esecutivo.

ART. 8 - NORME DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO

L'esecuzione dei lavori previsti deve avvenire secondo le norme CEI e comunque nel pieno rispetto delle normative al tempo vigenti e certificata ai sensi del D.M. 37/2008 "Norme per la sicurezza degli impianti". Il concessionario deve usare materiali idonei e delle migliori qualità ed eseguire tutti i lavori, sia di costruzione che di manutenzione, a perfetta regola d'arte e sotto l'alta sorveglianza del competente Ufficio comunale.

La distribuzione della corrente per l'accensione delle lampade votive sarà fatta a bassa tensione e pertanto l'impianto dovrà essere provvisto di uno o più trasformatori di corrente della potenza adeguata.

I cavi per la distribuzione dell'energia elettrica dalla cabina elettrica ai trasformatori dovranno essere collocati, fin dove possibile, lungo i muri interni, e stesi nella parte più alta dei muri stessi.

Per i tratti nei quali si dovesse scendere al basso o fare attraversamenti sottoterra, i cavi dovranno essere fatti correre in un tubo di guaina.

I cavi che si dipartono dai trasformatori per l'alimentazione delle lampadine votive dovranno essere disposti preferibilmente in circuito.

Qualora le lapidi dei colombari ed ossari si possano facilmente togliere e rimettere, i cavi saranno fatti correre dietro le lapidi stesse, in caso contrario dovranno essere usati tutti i possibili accorgimenti per rendere i fili poco o nulla appariscenti.

Analoghe prescrizioni dovranno essere usate per gli allacci delle tombe nei vari campi.

La Società Concessionaria dovrà procedere con la maggiore sollecitudine alla sistemazione dei viali e sentieri che venissero manomessi a seguito degli scavi per la posa della rete di distribuzione.

Inoltre, qualora durante i lavori dovessero essere toccate opere murarie, la concessionaria, è obbligata all'immediato ripristino e riparazione delle opere stesse.

ART. 9 – CONTROLLI

Durante l'esecuzione dei lavori, il concessionario opera sotto il controllo del competente Ufficio Tecnico comunale.

Al termine dei singoli lavori, il concessionario provvede alla trasmissione della documentazione tecnica all'Ufficio comunale che provvede, in contraddittorio, alla firma per accettazione del verbale di corretta esecuzione dei lavori.

ART. 10- NORME DI GESTIONE

L'illuminazione dovrà essere continua giorno e notte, salvo casi di interruzione nella fornitura di energia elettrica, e nell'occorrenza di lavori o riparazioni, durante i quali la sospensione dovrà essere ridotta al tempo strettamente necessario.

Sono a carico della Società Concessionaria il consumo dell'energia elettrica e le spese ad essa annesse.

Sono pure a carico della Società Concessionaria le lampadine e relativi porta lampadine.

Le lampadine inefficienti dovranno essere sostituite nel termine massimo di otto giorni.

La Società Concessionaria dovrà altresì curare la manutenzione e la conservazione in perfetta efficienza della rete e degli impianti, procedendo tempestivamente alle eventuali riparazioni e sostituzioni non appena se ne manifesti la necessità.

La Società Concessionaria curerà la buona manutenzione ed il regolare funzionamento delle lampade, salvo sempre i casi di forza maggiore come incendi, uragani, devastazioni, furti, ecc.; in tal caso, la Società Concessionaria ha sempre l'obbligo e l'onere di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

La Società provvederà ad un censimento con software "Microsoft Excel" di tutte le utenze in abbonamento da presentarsi su supporto magnetico (CD) e su supporto cartaceo, da consegnare entro il 31 Gennaio di ogni anno, riferito all'annualità trascorsa.

La Società Concessionaria dovrà sollevare il Comune da qualsiasi azione che venisse promossa o sollevata da terzi in dipendenza dei lavori eseguiti dalla Ditta stessa.

ART. 11- EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

L'equilibrio economico finanziario della concessione è assicurato dalla gestione del servizio e costituisce condizione essenziale per il mantenimento dell'ordinario utile di impresa.

Nel caso in cui intervengano variazioni nelle condizioni previste dal presente contratto ed in presenza delle ulteriori condizioni di seguito specificate, esse fanno sorgere nel Concessionario il diritto all'immediata revisione della concessione:

a) Regime fiscale e tariffario in vigore al momento della stipula del contratto di concessione

Le tariffe tengono conto di tutte le tasse ed imposte in vigore alla data di stipula del contratto. Nel caso in cui, successivamente a tale data, queste fossero aumentate, ovvero ne fossero introdotte di nuove che incidano sui ricavi da riscossione delle tariffe o sugli utili d'impresa, il concessionario ha diritto di chiedere la modifica delle tariffe, per l'importo necessario a ripristinare il precedente equilibrio economico finanziario della concessione.

b) Quadro normativo vigente al momento della stipula del contratto di concessione

Nel caso in cui, successivamente alla data di stipula del contratto, intervengano modifiche od innovazioni all'insieme delle leggi, regolamenti, circolari e prassi amministrative applicabili direttamente o indirettamente alla concessione, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività di costruzione, gestione e manutenzione e, per l'effetto, risulti alterato l'equilibrio economico-finanziario della concessione, il concessionario ha diritto di chiedere la modifica delle tariffe.

Il diritto di richiedere la revisione spetta altresì al concessionario, sempre che ne risulti modificato l'equilibrio economico-finanziario, qualora atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali impongano di apportare varianti alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle opere.

c) Investimenti non ammortizzati

La realizzazione di lavori ed interventi per i quali il concessionario abbia dovuto sostenere investimenti originariamente non previsti e comunque non ammortizzabili entro la scadenza finale del rapporto concessorio, il cui valore residuo risulti dai bilanci dello stesso, costituisce evento che di per sé rende necessaria una "revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio" del rapporto stesso da attuarsi ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 163/2006.

In relazione ai punti a) b) c) è inteso che qualora le suddette modifiche dovessero far sorgere una differente favorevole economia finanziaria a carico della concessionaria sarà facoltà dell'Amministrazione chiedere la revisione della concessione.

ART.12 - RAPPORTO TRA CONCESSIONARIA ED UTENTI

I prezzi e le condizioni di abbonamento per i singoli utenti, risultano dalle norme appresso riportate:

- a) la durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un anno; esso decorre dal primo di ogni mese e sempre dopo il versamento della rata di abbonamento, e della quota di allacciamento "una tantum" nel caso di nuovo allacciamento;
- b) l'abbonamento s'intenderà, alla sua scadenza, rinnovato per ugual periodo di tempo, per tacito consenso, a meno che l'abbonato non ne dia disdetta almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata diretta all'impresa concessionaria al suo domicilio legale.
In caso di aumento delle tariffe la Società Concessionaria dovrà accettare anche disdette pervenute dopo tale termine.
I prezzi esposti nella presente convenzione, per quota di abbonamento, tariffa di allacciamento, quota giornaliera per lampade occasionali, si intendono al netto dell'IVA e delle spese di riscossione.
- c) gli utenti hanno l'obbligo di comunicare alla Società Concessionaria eventuali cambiamenti di indirizzo e di generalità delle persone tenute al pagamento del canone di abbonamento annuale.
In mancanza la Società Concessionaria potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute, quali spese telefoniche, postali e di ricerca anagrafica presso il Comune di residenza.
- d) a garanzia dei propri crediti la Società Concessionaria incasserà un deposito cauzionale infruttifero pari ad una annualità di abbonamento vigente. Detto deposito cauzionale verrà restituito all'utente, detratti eventuali crediti della Società Concessionaria per morosità e relative spese, al termine del contratto di abbonamento ed in ogni caso al termine della concessione. Gli abbonati in essere al momento della stipula del contratto di Concessione sono tenuti al pagamento del deposito cauzionale dividendo l'importo in 3 rate che verranno pagate unitamente ai canoni di abbonamento durante i primi tre anni con quote di 1/3 per ogni anno.

- e) è vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere gli impianti, eseguire gli attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente.
I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salvo qualunque azione civile e penale, rimanendo in facoltà della concessionaria di interrompere anche il servizio.
- f) tutti i pagamenti devono essere fatti nei trenta giorni successivi alla scadenza della rata nelle forme che indicherà la Società Concessionaria. Se nei trenta giorni di tolleranza l'abbonato non avrà ottemperato al pagamento, la Società Concessionaria potrà applicare una penale di ritardato pagamento di € 2,07; in caso di prolungata morosità può essere dichiarato risolto il contratto di abbonamento e la Società Concessionaria potrà sospendere la corrente senza preavviso alcuno e incamerare il deposito cauzionale, fatto salvo il diritto di richiedere il credito eccedente il deposito stesso.

La Società Concessionaria avrà comunque diritto di richiedere il rimborso delle spese sostenute per i solleciti di pagamento vari e di ogni altra spesa relativa al recupero delle somme a suo credito.

In ogni caso per avere diritto alla riattivazione del Servizio, l'abbonato, oltre al saldo dovuto, dovrà pagare nuovamente la tariffa di allacciamento.

ART. 13 - ILLUMINAZIONE CAPPELLE CENTRALI - MONUMENTI AI CADUTI IN GUERRA E PERSONALITA' BENEMERITE

La Società Concessionaria eseguirà gratuitamente l'impianto di illuminazione votiva permanente della cappella centrale del Cimitero.

Parimenti eseguirà gratuitamente gli impianti ai monumenti dei Caduti in Guerra esistenti nel Cimitero o di altre personalità benemerite che saranno indicate dall'Amministrazione Comunale, dotandole di una lampada votiva senza pagamento di spese di impianto e di nessun canone.

ART. 14 - TARIFFA DI ALLACCIAMENTO

L'utente pagherà alla Società Concessionaria una quota di allacciamento "una tantum" ed a fondo perduto di €. 12,64 (dodici/64) + IVA.

Per le cappelle gentilizie, sepolcreti, ecc., tale quota è considerata per l'adduzione dell'energia elettrica all'ingresso della cappella; per tutti i lavori interni ad essa l'importo sarà convenuto di volta in volta tra privato e Società Concessionaria. Per i predetti lavori speciali, la Società Concessionaria rinuncia al diritto di esclusiva, dando facoltà all'utente di poter fare eseguire i lavori a qualsiasi ditta.

La causale della quota "una tantum" di allacciamento, fa esplicito dovere alla Società Concessionaria di: conduzione dell'energia elettrica, con tensione di sicurezza, nel punto prescelto dall'utente; installazione di speciale portalampada, provvedendo ad adattare eventuali bronzi esistenti; fornitura di relativa lampadina con esclusione di ogni e qualunque opera decorativa ed artistica.

ART. 15 - CANONE DI ABBONAMENTO

Il canone annuale di abbonamento per ogni lampada è di €. 11,78 (undici/78) oltre IVA e dovrà essere pagata per una annualità anticipatamente in unica soluzione. La richiesta di pagamento

dei canoni dovrà essere annuale. Tale importo è comprensivo delle seguenti casuali: ricambio gratuito delle lampadine bruciate, sorveglianza e manutenzione della rete, consumo di energia elettrica. La Società Concessionaria applicherà, per ogni abbonamento in essere, un diritto fisso di esazione di € 1,20 + IVA ed avrà al rimborso delle spese di affrancatura e predisposizione di avvisi di pagamento o conti correnti postali e di modulistica di esazione. Tutte le tariffe sono escluse da IVA. La Società avrà facoltà di fornire, per speciali ricorrenze, lampade occasionali per periodi di tempo definiti su richiesta dei singoli cittadini. Per tale servizio la Società richiederà una quota giornaliera di € 0,52 + IVA per ogni lampada installata su apparecchiature speciali, quali ovali, ribalte, croci, ecc...

La tariffa giornaliera per lampada occasionale comprende l'installazione e la disinstallazione delle lampade e il consumo dell'energia elettrica. Resta esclusa la fornitura delle apparecchiature speciali. La Società Concessionaria potrà concedere sconti sulla quota giornaliera delle lampade occasionali per periodi superiori ai 7 giorni di installazione.

ART. 16 - REVISIONE DELLE TARIFFE

Il prezzo di allacciamento e il canone di abbonamento si intendono annualmente e automaticamente rivalutati della percentuale calcolata in base agli indici ISTAT forniti dall'Ufficio Provinciale di Statistica riferiti agli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, prendendo per base di partenza la data della delibera di affidamento della Concessione, rapportata di volta in volta al periodo di riferimento ed applicata sulle tariffe in vigore al momento della stipula del contratto.

Per quanto concerne l'aggiornamento del diritto fisso di esazione, della quota giornaliera per le lampade occasionali, della penale per ritardato pagamento e del deposito cauzionale, delle spese per ricerca anagrafica e del corrispettivo di concessione, essi saranno aumentati proporzionalmente al canone di abbonamento.

E' fatto comunque obbligo alla Società Concessionaria di comunicare, tramite lettera Raccomandata, al Comune, l'aggiornamento annuale. Trascorsi 30 giorni dal ricevimento da parte del Comune della comunicazione, la Società Concessionaria potrà applicare le nuove tariffe aggiornate. Quando si verifichi un aumento delle tariffe gli utenti avranno facoltà di disdire l'abbonamento anche al momento della richiesta di pagamento.

ART. 17 - CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

Quale corrispettivo di concessione, il concessionario deve provvedere a versare al Comune, per tutta la durata del contratto, un corrispettivo pari ad una percentuale, determinata in sede di gara e non inferiore al 13%, sulle quote onnicomprensive dei canoni di abbonamento incassati e successivamente aggiornati. A tal fine deve presentare al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto degli incassi della precedente annualità. Sulla base del consuntivo, il Comune provvede all'emissione della fattura che deve essere saldata entro il 31 marzo di ogni anno, con precisazione che in caso di ritardato pagamento:

- fino a tre mesi (dal 1° aprile al 30 giugno) è dovuta una penale fissa pari al 10% del debito che il concessionario deve versare, unitamente al corrispettivo, senza che questa debba essere richiesta dal Comune;
- oltre tre mesi il Comune emette ingiunzione di pagamento del complessivo importo a debito (comprensivo quindi della penale);
- dopo due ingiunzioni il Comune dispone per la revoca della concessione.

ART. 18 – INVESTIMENTI NON AMMORTIZZATI

Tutti gli investimenti originariamente previsti devono essere ammortizzati nel periodo di validità della concessione. Nel quinquennio immediatamente antecedente la scadenza della concessione, il concessionario deve limitarsi a garantire l'occorrente manutenzione degli impianti in modo da assicurare il buon funzionamento dei servizi.

Qualora nell'ultimo quinquennio, su richiesta del Comune, risultino comunque necessari interventi straordinari, gli eventuali oneri non ammortizzati al termine della concessione vengono accollati al concessionario subentrante. A tal fine, per ogni intervento richiesto dal Comune in tale ultimo periodo, il concessionario deve presentare un piano di ammortamento.

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

Il concessionario deve costituire, prima della stipula del contratto, garanzia fidejussoria, nella forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura del 10% dell'importo del corrispettivo annuo di concessione a favore del Comune moltiplicato per tutta la durata della concessione, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, del pagamento di eventuali penalità comminate nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto a causa di inadempimento o non corretta esecuzione dei servizi secondo quanto previsto dal capitolato.

La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

La mancata costituzione della garanzia come sopra richiesta, determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione deve essere reintegrata ogni qualvolta risulti diminuita per detrazioni fatte in seguito ad inadempienze e comunque entro otto giorni dalla richiesta del Comune, sotto pena della revoca della concessione.

La cauzione è restituita al concessionario alla scadenza della concessione e dopo che esso ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali derivanti dalla concessione medesima.

ART. 20 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario non assume alcuna responsabilità verso l'utenza né verso il Comune, nei casi di interruzione di corrente quando questo sia dovuto a causa di forza maggiore non imputabile al concessionario stesso.

Il concessionario è tenuto a ripristinare l'idoneità ed il decoro dei luoghi interessati dall'esecuzione dei lavori oggetto della presente convenzione. Il concessionario è il solo ed unico responsabile per eventuali danni a cose e persone che possono prodursi durante ed a causa delle proprie prestazioni in relazione alla presente concessione.

Il concessionario è obbligato ad osservare ed a far osservare, nei limiti di propria competenza, tutte le norme di legge e regolamentari vigenti in materia ed a tenere indenne e sollevato, civilmente e penalmente, il Comune concedente da ogni responsabilità.

Il concessionario è responsabile, sia penalmente che civilmente, verso il Comune e verso i terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati nel corso dell'esercizio della concessione, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni correlate all'esercizio della concessione medesima.

A tal fine deve sottoscrivere adeguata polizza assicurativa con un massimale non inferiore ad € 500.000,00.

ART. 21 – PENALI

Ove si riscontri la violazione degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, il Comune provvede alla formale contestazione con lettera raccomandata A/R.

Il concessionario può far pervenire le proprie controdeduzioni nel termine massimo di cinque giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Ove, ad insindacabile giudizio del Comune, le controdeduzioni risultino irrilevanti o non esaurienti, si applicano le seguenti penali:

- a) per ogni utente che avendo regolarmente perfezionato il suo contratto non abbia ottenuto, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento del contratto, il richiesto servizio: Euro 30,00 (trenta/00);
- b) per ogni lampada non funzionante per oltre 15 giorni dalla data di comunicazione scritta (anche a mezzo fax o posta elettronica certificata) da parte dell'utente o dell'ente concedente, anche se a causa di fusibili bruciati o di furto della lampada stessa: Euro 5,00;
- c) per incuria nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché nel loro esercizio: da Euro 500,00 (cinquecento/00).
- d) per non aver rispettato le tempistiche di cui all'art. 4 Euro 500,00 (cinquecento/00).

L'applicazione delle penali, in tutti i casi descritti ed in ogni caso in cui sia prevista, deve essere preceduta da regolare contestazione dell'addebito entro 48 ore dal verificarsi del fatto o dal momento in cui l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza.

Al concessionario viene assegnato un termine, non inferiore a cinque giorni dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Trascorso tale termine senza che il concessionario abbia presentato le proprie difese o nel caso in cui venga confermata l'esistenza della violazione contrattuale, all'applicazione della penale provvede il dirigente del servizio competente con proprio provvedimento.

L'applicazione delle sanzioni non impedisce, in caso di risoluzione del contratto, il risarcimento di eventuali maggiori danni.

La penale può essere prelevata direttamente dall'importo della cauzione definitiva.

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il reiterato inadempimento del concessionario anche di uno solo degli obblighi assunti in osservanza del presente capitolato, che si protragga oltre il termine massimo di dieci giorni dalla contestazione, può comportare la risoluzione del presente contratto.

Si procede alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- 1) mancata integrazione della cauzione a seguito di incameramento parziale della cauzione medesima in applicazione dell'art. 21 del presente capitolato;

- 2) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del concessionario delle attività oggetto della concessione;
- 3) esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel presente capitolato;
- 4) cessione o subappalto di contratto non autorizzato dal Comune;
- 5) trattamento dei dati personali acquisiti nello svolgimento del servizio per scopi non attinenti all'oggetto della concessione;
- 6) ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda impossibile la prosecuzione del servizi oggetto della concessione ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Nel caso di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, l'affidatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune di Carbonate, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative decisioni.

Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Como.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso ed è pertanto vietata la loro diffusione e/o ogni qualsiasi uso per altri scopi.

I dati personali delle ditte partecipanti alla gara sono oggetto di trattamento informatico o manuale dal parte dell'Amministrazione comunale - nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni – per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto. I dati sono pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, il concessionario può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 25 - SPESE

Tutte le spese inerenti il presente contratto sono e saranno a carico della Società Concessionaria.

ART. 26 - SPESE FISCALI

Ai fini fiscali verrà richiesta la registrazione a tassa fissa, essendo i relativi proventi soggetti ad I.V.A..